

## **RIFORMA MEDIO TERMINE DELLA PAC**

***APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1782/2003***

***DEL 29 SETTEMBRE 2003***

***PIANO DI LAVORO E PROCEDURA PER IL CALCOLO DEGLI AIUTI ED  
IL RICONOSCIMENTO DEGLI AVENTI TITOLO***

PIANO DI LAVORO E PROCEDURA PER IL CALCOLO DEGLI  
 AIUTI ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI AVENTI TITOLO

PREMESSA .....	3
Lo scenario .....	3
Le attività .....	3
LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL REGIME UNICO .....	5
LA CADENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITA' .....	7
<i>Fase 1 – attività entro luglio:</i> .....	7
<i>Fase 2 – attività entro settembre:</i> .....	7
<i>Fase 3 – attività entro dicembre:</i> .....	8
<i>Fase 4 – attività entro giugno del primo anno di applicazione del regime unico:</i> .....	8
LA PROCEDURA APPLICATIVA .....	9
Il Contesto Normativo .....	9
La Ricognizione Preventiva .....	9
<i>I Contenuti della comunicazione</i> .....	10
<i>I Destinatari della comunicazione</i> .....	11
<i>Le modalità di comunicazione</i> .....	12
<i>La registrazione delle modifiche</i> .....	12
Chi deve registrare le modifiche .....	13
Uffici autorizzati per il trattamento delle informazioni .....	14
Cosa deve essere registrato .....	14
<i>L'allineamento dei sistemi informativi</i> .....	14
I Titoli Provvisori e la domanda di accesso al regime unico .....	15
I tempi per l'operazione .....	15
Elenco allegati .....	16

## **PREMESSA**

Scopo del presente documento è esaminare, nell'ambito delle attività necessarie per l'applicazione della Riforma della Politica Agricola Comune, le attività svolte e da svolgere da parte dell'Amministrazione per definire le modalità applicative connesse alle problematiche gestionali insite nel Regolamento del Consiglio (CE) 1782/2003 e nei Regolamenti della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004.

### ***Lo scenario***

Il regolamento 1782/2003 introduce un regime unico di pagamento per le aziende che ne facciano richiesta sulla base dei dati produttivi del triennio di riferimento (2000-02); questa tipologia di aiuto verrà erogata non più in funzione di una reale produzione legata a dei regimi di intervento (le vecchie OCM), bensì in funzione di una capacità produttiva coerente con i dati del triennio, espressa in termini di superficie aziendale eleggibile conforme alla superficie media utilizzata nel passato per ricevere i premi comunitari (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione).

L'erogazione dell'aiuto sarà effettuata (condizionalità) a condizione che l'azienda sia mantenuta in operatività verificata attraverso l'adempimento da parte della stessa delle normative vigenti in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, in materia di ambiente, in materia di benessere degli animali e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

L'attribuzione degli aiuti sarà subordinata all'assegnazione di "titoli". Tale attribuzione per le aziende interessate, in prima istanza, dipenderà dai dati di base del triennio di riferimento; successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso scambi commerciali tra aziende sia attraverso attribuzione di titoli dalla riserva nazionale.

Questo nuovo impianto normativo consentirà alle aziende agricole di effettuare scelte produttive legate a considerazioni connesse alle opportunità offerte dal libero mercato per una parte consistente della propria compagine produttiva.

Di contro, la normativa prevede la possibilità per lo Stato Membro di ridurre, per alcune tipologie di premio e in misura parziale o totale, il disaccoppiamento degli aiuti dalla produzione (disaccoppiamento parziale) e di gestire il plafond di spesa in modo differenziato introducendo la regionalizzazione del regime di pagamento.

Accanto a queste scelte di tipo strategico, si affiancano quelle più tipicamente funzionali ed organizzative legate all'erogazione dell'aiuto e alla gestione dei titoli che vedono coinvolte diverse Amministrazioni Pubbliche per definire congiuntamente le condizioni per l'effettuazione dei controlli indispensabili per l'erogazione del premio unico.

### ***Le attività***

Fin dal gennaio 2003, sono iniziate le attività per la definizione dei dati di base del triennio di riferimento (2000, 2001, 2002) utilizzati in sede di trattativa per l'attribuzione del plafond di riferimento all'Italia.

Sono state realizzate simulazioni utili per la valutazione dell'impatto delle diverse opzioni dell'applicazione parziale del disaccoppiamento lasciate a disposizione dello Stato Membro, dell'analisi per l'assegnazione iniziale dei titoli e della relativa gestione e, più in

PIANO DI LAVORO E PROCEDURA PER IL CALCOLO DEGLI  
AIUTI ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI AVENTI TITOLO

generale, i fabbisogni informativi necessari per il corretto calcolo degli importi di riferimento.

Il supporto per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si è altresì manifestato partecipando, in ambito europeo, ai Comitati di gestione della Commissione per la definizione delle norme applicative comunitarie, legate ai nuovi regolamenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, dell'attribuzione dei titoli, ecc..

Tale ruolo di supporto, in ambito nazionale, viene svolto attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici MIPAF con le Regioni, con gli Organismi Pagatori, con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), con le Organizzazioni Professionali (OO.PP.), con l'intento di condividere proposte ed orientamenti per le diverse scelte da effettuare da una parte e, dall'altra, di maturare il consenso relativamente alle stesse.

E' in corso di definizione il percorso che il processo gestionale dovrà seguire per arrivare all'attribuzione dei titoli ed alla definizione delle aziende interessate al premio unico, perseguendo due obiettivi fondamentali: ridurre al massimo i casi di contenzioso e svolgere l'iter amministrativo di attribuzione in modo trasparente.

## LE CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL REGIME UNICO

Il regolamento (CE) 1782/2003 introduce, come già detto, da una parte tutta una serie di strumenti messi a disposizione degli Stati Membri per calare e dove del caso mitigare, l'impatto della Riforma nella realtà nazionale, dall'altra, prevede adempimenti a carico dell'Amministrazione propedeutici all'applicazione del regime di pagamento unico e degli altri istituti.

Appare urgente sottolineare che al più presto, per certe tipologie di scelta entro agosto, per altre al più tardi entro dicembre, vanno ultimate le considerazioni ed effettuate le relative scelte; di seguito si riporta l'elenco degli adempimenti e la relativa scadenza:

Obbligo/Scelta/Opzione	Entro	Note
1) Art. 3 (2) – Fornitura dell'elenco dei criteri di gestione obbligatori	Spedizione titoli (febbraio/marzo anno di applicazione)	Sarebbe auspicabile che venissero rese pubbliche perlomeno entro <u>ottobre</u> dell'anno precedente a quello del primo anno di applicazione per poter consentire agli agricoltori di adeguarsi per tempo e non incorrere nelle sanzioni previste
2) Art. 5 – Buone condizioni	Spedizione titoli	Vedi articolo precedente
3) Art. 7 – Modalità di riduzione o di esclusione	Spedizione titoli	Vedi articolo precedente
4) Art. 13 – Sistema di Consulenza aziendale.	1 gennaio 2007	
5) Art. 22 – Domande di aiuto	Spedizione titoli	Occorre definire cosa richiedere nelle domande di aiuto
6) Art. 25 – Controllo della Condizionalità	15 maggio 2005	Occorre rafforzare il coordinamento tra i sistemi amministrativi competenti per i controlli
7) Art. 34 - Domanda.	Spedizione dei titoli	Occorre definire la data per la ricezione della domanda
8) Art. 40 - Deroghe – forza maggiore.	Spedizione della ricognizione preventiva	Occorre definire quali siano le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali e i relativi documenti giustificativi
9) Art. 42 (1) - Riserva nazionale – 3%.	Attribuzione titoli definitivi (maggio/giugno anno di applicazione)	Occorre definire la % di riduzione (non superiore al 3%) per alimentare la Riserva Nazionale
10) Art. 42 (9) – Riserva nazionale	Spedizione dei titoli	Possibilità che parte dei titoli da attribuire al venditore o al locatore riconfluiscono nella Riserva
11) Art. 44 - Uso dei titoli.	Spedizione dei titoli	Occorre fissare la data a decorrere dalla quale viene quantificato il tempo a disposizione dell'azienda delle particelle
12) Art. 46 - Trasferimento di titoli all'aiuto.	Spedizione dei titoli	Occorre stabilire se i titoli all'aiuto possono o meno essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione (zona). In tal caso è necessario e urgente definire le singole "regioni (zone)"
13) Art. 49 (2) – Condizioni	Spedizione dei titoli	Autorizzazione per la deroga a dichiarare le superfici per i produttori che non possedevano ettari nel periodo di riferimento...
14) Art. 52 - Verifica canapa.	Fase di controllo	Gli Stati Membri predispongono un sistema per verificare il tenore di...

PIANO DI LAVORO E PROCEDURA PER IL CALCOLO DEGLI  
 AIUTI ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI AVENTI TITOLO

<b>Obbligo/Scelta/Opzione</b>	<b>Entro</b>	<b>Note</b>
15) Art. 54 - Dimensioni set-aside.	Spedizione dei titoli	
16) Art. 58 (1) –Attribuzione a livello regionale dei massimali di spesa	1 agosto 2004	Decidere se applicare il regime unico di pagamento a livello regionale
17) Art. 58 (2) –Attribuzione a livello regionale dei massimali di spesa	1 agosto 2004	Definizione delle regioni (zone) su cui suddividere i massimali di spesa
18) Art. 59 (1) - Regionalizzazione del regime di pagamento unico.	1 agosto 2004	Suddivisione dell'intero massimale regionale o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono operanti nella regione interessata
19) Art. 59 (2 e 3) -Regionalizzazione del regime di pagamento unico.	1 agosto 2004	Definizione della superficie totale ammissibile a livello regionale
20) Art. 60 - Uso del suolo nella regionalizzazione.	Spedizione dei titoli	Definizione del numero di ettari che possono essere utilizzati, nel caso di regionalizzazione, per ...(ortofrutta)
21) Art. 61 – Formazioni Erbose.	Spedizione dei titoli	In caso di regionalizzazione, definizione di diversi valori per titoli basati su ettari di formazioni erbose...
22) Art. 62 - Premi lattiero-caseari e supplementari.	Spedizione dei titoli	Decisione di disaccoppiamento totale o parziale dei premi lattiero caseari a decorrere dal 2005 o dal 2006
23) Art. 64 - Attuazione parziale.	1 agosto 2004	Decisione per disaccoppiamento parziale
24) Art. 66 – Pagamenti per Seminativi	1 agosto 2004	Fino a 25% seminativi o fino a 40% pagamento supplementare grano duro
25) Art. 67 – Pagamenti per carni ovine e caprine	1 agosto 2004	Fino al 50% dei premi ovicaprini
26) Art. 68 - Riduzioni e opzioni bovini.	1 agosto 2004	Fino al 100% del premio macellazione vitelli + <u>a)</u> Fino al 100% vacca nutrice e fino al 40% macellazione adulti <u>b)</u> Fino al 100% della macellazione adulti o fino al 75% del premio speciali bovini maschi
27) Art. 69 – Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità	1 agosto 2004	Trattenuta del 10% del premio unico disaccoppiato per istituire pagamenti supplementari per tipi specifici di agricoltura... (da definire)
28) Art. 70 -Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti.	1 agosto 2004	Esclusione del disaccoppiamento del regime di pagamento relativo alle sementi elette
29) Art. 71- Periodo transitorio.	1 agosto 2004	Decisione relativa all'applicazione del regime unico di pagamento a partire dal 2005, dal 2006 o dal 2007

## LA CADENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Da quanto sopra esposto ne segue una tempificazione delle attività, esposta nell'allegato 1, che può essere raggruppata per fasi di esecuzione e responsabile dell'attività come di seguito elencata:

### **Fase 1 – attività entro luglio:**

ID	Nome Attività	Risorse
28	Definizione delle regole per il passaggio dei dati produttivi del triennio tra soggetti (art. 33)	"MIPAF;AGEA"
29	Definizione delle regole per la notifica delle cause di forza maggiore (art. 40)	"MIPAF;AGEA"
30	Definizione modalità di comunicazione dei dati del triennio ai produttori	"AGEA;MIPAF"
31	Definizione pubblicità attività di ricongiunzione aziendale	"AGEA; MIPAF;OP"
33	Pubblicazione Reg. (CE) che stabilisce le regole dettagliate per l'applicazione del regime di pagamento unico	COMMISSIONE EUROPEA
32	Pubblicità attività di ricongiunzione aziendale	"AGEA; MIPAF;OP"
35	Predisposizione comunicazione ed istruzioni operative	AGEA
36	"Preparazione dati del triennio e calcolo dell'importo di riferimento ""stimato"""	AGEA

### **Fase 2 – attività entro settembre:**

ID	Nome Attività	Risorse
3	Data di applicazione del pagamento unico - periodo di transizione (art. 71)	MIPAF
4	Decisione di disaccoppiamento totale o parziale dei premi lattiero caseari (2005, 2006 o 2007)	MIPAF
6	Disaccoppiamento seminativi (art. 66)	MIPAF
7	Disaccoppiamento ovicaprini (art. 67)	MIPAF
8	Disaccoppiamento bovini (art. 68)	MIPAF
9	Introduzione di pagamenti supplementari (art. 69)	MIPAF
10	Disaccoppiamento sementi elette (art. 70)	MIPAF
12	Regionalizzazione del regime di pagamento unico (art. 58)	MIPAF
13	Regionalizzazione con distribuzione media dei pagamenti (art. 59)	MIPAF
14	Regionalizzazione del regime di disaccoppiamento parziale (art. 64)	MIPAF
37	Stampa comunicazione	AGEA
38	Spedizione comunicazione	AGEA
39	Trattamento ricevute di ritorno e tracciamento	AGEA
40	Preparazione software per la ricezione delle rettifiche	AGEA
41	Addestramento CAA	AGEA
43	Preparazione software per interscambio rettifiche AGEA/OP	AGEA/OP

**Fase 3 – attività entro dicembre:**

ID	Nome Attività	Risorse
15	Definizione regole per Riserva Nazionale (art. 42)	MIPAF
16	Definizione data per termine invio domanda di accesso al regime unico di pagamento (art. 34)	MIPAF
17	"Definizione della data limite dalla quale si conteggia il tempo di ""disposizione"" minimo delle particelle (art. 44)"	MIPAF
18	Condizione Trasferimento ed utilizzo dei titoli all'aiuto (art. 46)	MIPAF
25	Definizione del fabbisogno informativo da inserire in domanda (art. 22)	AGEA / OP
26	Designazione dell'autorità competente per il coordinamento dei controlli (art. 23)	D.Lgs. n. 99/2004
20	Pubblicazione criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 3)	MIPAF
21	Definizione requisiti minimi per buone condizioni agronomiche (art. 5)	MIPAF
42	Ricezione modifiche alla proprietà dei dati produttivi e agli anni di riferimento (cause eccezionali)	AGEA
45	Predisposizione modulistica per invio domanda di accesso al regime di pagamento unico	AGEA / OP

**Fase 4 – attività entro giugno del primo anno di applicazione del regime unico:**

ID	Nome Attività	Risorse
46	Calcolo dei titoli e predisposizione dati per la stampa	AGEA / OP
47	Stampa Modulistica	AGEA / OP
48	Spedizione modulistica	AGEA / OP
50	Preparazione software per ricezione domande	AGEA / OP
49	Trattamento ricevute di ritorno e tracciamento	AGEA / OP
51	Ricezione accettazione regime unico di pagamento e domande aiuti accoppiati	"AGEA;CAA;OP"
52	Controllo limiti nazionali, titoli inutilizzati e rideterminazione Riserva Nazionale	AGEA
53	Determinazione titoli da riserva	AGEA
54	Pubblicazione titoli per ettaro definitivi	AGEA / OP
58	estrazione campione	AGEA;OP
56	controlli amministrativi	AGEA;OP

## LA PROCEDURA APPLICATIVA

### ***Il Contesto Normativo***

Il Reg. (CE) 1782/2003, nel disporre (art. 33) che gli “aventi titolo” sono coloro i quali hanno percepito **un pagamento diretto** nel triennio di riferimento, chiarisce altresì che coloro i quali sono subentrati all’avente titolo durante o dopo il triennio di riferimento, hanno gli stessi titoli dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente).

I casi in cui è possibile, di fatto, trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono:

- Successione effettiva o anticipata
- Modifica di stato giuridico o denominazione
- Fusione
- Scissione

L’art. 12 del reg. (CE) 795/2004 prevede, al paragrafo 1, la possibilità per lo Stato Membro di procedere alla identificazione degli agricoltori aventi titolo ai sensi dell’art. 33 del reg. (CE) 1782/2003 e alla definizione provvisoria degli importi di riferimento e del numero medio triennale di ettari di superficie.

La definizione provvisoria dei titoli avverrà attraverso la spedizione del modulo di domanda a cui fa riferimento l’art. 34(1) del reg. (CE) 1782/2003 entro una data non successiva al 15 aprile del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

I destinatari della spedizione saranno tutti gli aventi titolo ai sensi dell’art. 33 del reg. (CE) 1782/2003 ovvero, nel caso di applicazione da parte dello Stato Membro della preventiva identificazione degli agricoltori, tutti quelli identificati.

Nessun titolo è dovuto a chi non fa domanda di accesso al regime di pagamento unico e non sarà possibile procedere a trasferimenti di titoli prima della loro definizione finale.

Il calcolo dei titoli potrà essere effettuato sulla base dei dati risultanti da campagne diverse da quelle del triennio di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo su richiesta ed in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno della produzione nel periodo considerato (art. 40 reg. (CE) 1782/2003).

### ***La Ricognizione Preventiva***

AGEA intende avvalersi della possibilità introdotta dall’art. 12 del reg. (CE) 795/2004.

Questa attività, definita “Ricognizione preventiva”, ha lo scopo di:

- comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento *così come* risultante nelle basi dati del SIAN<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Per SIAN, nel contesto del presente documento, si intende l’insieme degli archivi ufficiali, anche degli Organismi Pagatori Regionali e del SIGC, che costituiscono la base dati agricola nazionale

- definire gli aventi titolo ai sensi dell'art. 33 del reg. (CE) 1782/2003,
- registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento<sup>2</sup>.

I vantaggi di tale operazione saranno di poter disporre per tempo di una base dati consolidata che permetta di stabilire nella maniera più corretta possibile i titoli provvisori utili per effettuare la domanda entro il termine del 15 maggio del primo anno di applicazione del regime unico di pagamento e non dover gestire una mole di contenzioso eccessiva che non permetta di utilizzare al massimo livello il plafond di spesa messo a disposizione per l'Italia.

**Si precisa che le modifiche che potranno essere eseguite in questa fase non riguardano gli importi erogati e le quantità ammissibili al pagamento comunicate; scopo dell'operazione è infatti soltanto la definizione degli aventi titolo e la registrazione delle trasformazioni aziendali, mentre la contestazione degli importi liquidati riguarda gli eventuali contenziosi all'uopo avviati, che restano comunque impregiudicati.**

### ***I Contenuti della comunicazione***

Nella comunicazione sarà inserita una lettera che descriverà la procedura che l'Amministrazione ha seguito per la definizione degli aventi titolo, per la definizione dei titoli provvisori e per quella dei titoli definitivi.

Verranno elencate le casistiche che condizionano il calcolo del titolo e le fattispecie entro le quali il produttore può ricadere in funzione di quanto previsto agli artt. 33 e 40 del reg. (CE) 1782/2003 ovvero agli artt. da 13 a 16 del regolamento (CE) 795/2004 della Commissione:

- Produttore storico con presenza in tutti gli anni del periodo di riferimento
- Nuovo produttore con presenza negli ultimi due anni (o solo nell'ultimo anno) del periodo di riferimento.
- Nuovo produttore con dati solo dopo il triennio di riferimento.
- Produttore con dati del periodo di riferimento condizionati da cause eccezionali.
- Produttore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore.
- Produttore con modifica intercorsa durante o dopo il triennio di riferimento relativamente al suo stato giuridico.
- Produttore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione.
- Produttore con acquisizione o cessione di azienda con contratto di vendita con terra *(per quest'ultima tipologia le evidenze potranno essere acquisite dai CAA in sede di ricognizione preventiva, ma non provocheranno un trasferimento immediato della titolarità dei dati di riferimento; ai sensi dell'art. 17 del reg. (CE) n. 795, infatti, i produttori cedenti dovranno comunque fare domanda per l'accensione dei titoli, ed il*

---

<sup>2</sup> Resta inteso che eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, potranno essere comunicate con la domanda stessa.

*produttore acquirente potrà fare domanda “contemporanea” allegando copia del contratto).*

Verranno altresì illustrati i documenti giustificativi previsti per il riconoscimento delle fattispecie sopra elencate, richiedendone da subito la raccolta e l’inserimento nei fascicoli aziendali presso i CAA.

Saranno comunicati i dati risultanti dalle basi dati AGEA relativamente ai regimi di intervento previsti nell’allegato VI del reg. (CE) 1782/2003.

In particolare, per anno e tipologia di prodotto, saranno comunicati:

- i dati relativi alle domande PAC seminativi del triennio di riferimento: a livello di particelle catastali per le informazioni dichiarate e livello di zona omogenea per le superfici ammesse a premio.
- i dati relativi alla zootecnia: a livello di prodotto con indicazione del numero di capi ammessi a premio.

Gli stessi dati saranno espressi in forma riassuntiva come medie triennali delle superfici e dei capi (al riguardo si precisa che le informazioni comunicate sono relative a capi e superfici ammissibili all’erogazione dell’aiuto anche nei casi in cui il pagamento non abbia avuto luogo).

Nel modulo saranno inserite le possibili casistiche relativamente alle modifiche aziendali intervenute con la necessaria richiesta di documentazione giustificativa delle relative fattispecie, comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di semplificazione amministrativa.

Sarà possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del triennio di riferimento o la considerazione di anni diversi da quelli oggetto della comunicazione.

In allegato una bozza dello schema di comunicazione.

### ***I Destinatari della comunicazione***

Destinatari della comunicazione saranno tutti gli agricoltori che si sono manifestati, nei regimi di intervento elencati nell’allegato I del reg. (CE) 1782/2003, nel corso del triennio di riferimento o negli anni successivi precedenti all’applicazione del regime unico di pagamento.

Si potrebbe organizzare la comunicazione, specializzandola per tipologia di destinatario:

- produttori storici con dati nel triennio
- produttori (apparentemente) cessati
- produttori “nuovi”
- produttori senza titoli (senza dati di riferimento)
- produttori “discontinui” (rispetto alla presenza nel triennio di riferimento)

### ***Le modalità di comunicazione***

Per poter essere certi del raggiungimento della comunicazione ai destinatari, appare necessario procedere attraverso la spedizione del modulo con raccomandata A/R (o spedizione similare) con registrazione sul SIAN delle ricevute di ritorno e dell'esito della spedizione.

Il Sistema informativo deve contenere copia della comunicazione inviata replicabile in qualsiasi momento.

I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, sono resi disponibili ai CAA interessati.

### ***La registrazione delle modifiche***

Per poter inserire nel SIAN le modifiche relative ai dati di riferimento ed alla titolarità degli stessi saranno realizzate, nell'ambito del fascicolo elettronico del produttore, le opportune funzioni software per la registrazione delle informazioni necessarie. Saranno inoltre realizzate le opportune funzioni software di interscambio per l'aggiornamento del fascicolo, in accordo tra Agea e gli altri organismi pagatori.

Il produttore dovrà recarsi presso il proprio CAA mandatario e provvedere alla registrazione della propria situazione aziendale ai fini della riforma.

I produttori che non hanno un rapporto in essere con CAA riconosciuti, potranno in alternativa:

- recarsi presso un CAA autorizzato, registrare un mandato e procedere come gli altri produttori mandatarî;
- compilare l'ultimo foglio del modello della comunicazione riportando la propria situazione rispetto al triennio di riferimento e spedirla in busta chiusa alla casella di posta aperta da Agea; per questi produttori Agea provvederà a verificarne la distribuzione sul territorio e procederà, sentiti gli Organismi Pagatori competenti e di concerto con questi ultimi, con l'apertura di appositi uffici per la registrazione delle modifiche comunicate presso le sedi identificate dagli Organismi Pagatori competenti; gli agricoltori verranno contattati per effettuare gli incontri per la verifica e l'inserimento dei dati dichiarati.

La procedura di registrazione delle modifiche, in ogni caso, prevede :

- a) Protocollazione della copia della comunicazione controfirmata dal produttore ed inserimento del documento nel fascicolo del produttore.
- b) Conferma dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):
  - Inserimento della conferma al SIAN
  - Stampa della ricevuta dal SIAN per conferma, stampa, protocollazione ed inserimento della copia nel fascicolo.

oppure

- c) Modifica dei dati di riferimento comunicati (in relazione alla titolarità dell'azienda):
  - Riconoscimento della fattispecie modificatrice della situazione di riferimento

- Protocollazione del documento/i giustificativi della fattispecie identificata, inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore; questa attività può essere esclusa nel caso in cui i documenti giustificativi siano già presenti nel fascicolo del produttore e protocollati nel sistema informativo di altro Organismo Pagatore.
- Inserimento della tipologia di modifica al SIAN
  - Modifica della relazione di proprietà dei dati di riferimento (successione, scissione, fusione, modifica dello stato giuridico, contratto di vendita con clausola)
  - Annullamento di dato di campagna per prodotto (cause eccezionali)
- Inserimento, previa consultazione del SIAN, del dato di campagna diverso per prodotto (cause eccezionali); questa attività può essere esclusa nel caso in cui i documenti giustificativi siano già presenti nel fascicolo del produttore e protocollati nel sistema informativo di altro Organismo Pagatore.
- Stampa ricevuta operazione effettuata ed inserimento copia nel fascicolo

#### - Chiusura Istruttoria

- La registrazione dei dati nel SIAN con relativa stampa di ricevuta dell'operazione effettuata costituisce chiusura dell'istruttoria relativa alla ricognizione della situazione aziendale
- Allo scadere del termine previsto le istruttorie relative alle comunicazioni per le quali non fosse stata registrata una variazione saranno considerate chiuse.

### **Chi deve registrare le modifiche**

I produttori possono manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro la data prevista, attraverso il SIAN; decorsi i termini previsti, varrà la regola del "silenzio-assenso" e si procederà al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione.

Si precisa, a tale proposito, che l'eventuale modificazione dei dati di riferimento comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, sarà ovviamente presa in considerazione ai fini del calcolo.

I produttori sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del triennio di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, etc...) dovranno recarsi presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche (CAA, OP).

### **Uffici autorizzati per il trattamento delle informazioni**

Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai produttori:

- i CAA riconosciuti e convenzionati con gli Organismi pagatori competenti per i produttori con fascicolo aziendale costituito presso gli stessi e per coloro, senza mandato, che volessero aprire un fascicolo presso lo stesso<sup>3</sup>.
- gli Organismi pagatori competenti.

### **Cosa deve essere registrato**

Devono essere registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorse nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi relativi, alle diverse fattispecie previste.

Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore.

### ***L'allineamento dei sistemi informativi***

Saranno predisposti di comune accordo tra gli OP aderenti al SIAN e AGEA Coordinamento gli opportuni ed idonei servizi di interscambio per garantire l'allineamento di tutti i sistemi informativi coinvolti nell'operazione di aggiornamento, che, in attesa di una funzionalità più evoluta, verrà effettuato tramite l'utilizzo dei tracciati record in allegato.

Il servizio di aggiornamento (ricognizione preventiva, registrazione delle modifiche) sarà attivato da apposito software predisposto da AGEA all'interno del SIAN e produrrà un aggiornamento del fascicolo aziendale; in maniera periodica o puntuale potranno essere richiamati dagli Organismi Pagatori interessati dalle modifiche i servizi di interscambio che garantiranno il flusso e l'integrazione delle informazioni modificate nei sistemi informativi.

---

<sup>3</sup> I produttori dovranno recarsi presso la sede autorizzata del CAA al quale hanno conferito mandato. A tal riguardo sarà resa disponibile nel SIAN una funzione per consentire, alle utenze degli Organismi Pagatori, la gestione dei soggetti che hanno operato nel triennio e per i quali non risulta esistere un mandato: gli Organismi Pagatori potranno collegare tali soggetti al CAA con essi convenzionato che risulta detenere il fascicolo del produttore

### ***I Titoli Provvisori e la domanda di accesso al regime unico***

Così come previsto all'art.12 del reg. (CE) 795/2004, Agea notificherà agli Organismi pagatori di riferimento ed agli agricoltori ammissibili i diritti provvisori calcolati sulla base delle informazioni relative al triennio di riferimento, unitamente alla richiesta di fare domanda di accesso al regime unico di pagamento all'Organismo Pagatore di riferimento entro la data prevista dall'Amministrazione (non oltre il 15 maggio 2005).

All'atto della domanda di accesso dovranno essere comunicate dagli agricoltori identificati nella fase ricognitiva tutte le superfici eleggibili dell'azienda che attivano i diritti provvisori e tutti gli altri dati richiesti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

### ***I tempi per l'operazione***

Come dettagliato anche nella tempificazione delle attività, la spedizione delle comunicazioni per la ricognizione preventiva dovrebbe avvenire entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di partenza per l'applicazione della Riforma; il produttore avrebbe a disposizione il periodo che va da settembre a novembre per raccogliere tutte le informazioni relative alle modifiche da comunicare e far registrare all'Amministrazione.

La data ultima di fine dicembre per la registrazione delle modifiche aziendali non può essere procrastinata per la necessità di calcolare i diritti provvisori; la spedizione di questi ultimi deve avvenire entro metà febbraio per consentire ai produttori di ricevere i diritti entro marzo e procedere alla consegna delle domande entro la data da regolamento del 15 maggio ed, in ultima analisi, procedere all'assegnazione dei diritti definitivi entro il mese di agosto del primo anno di applicazione della riforma.

### ***Elenco allegati***

- **Allegato 1:** piano delle attività
- **Allegato 2:** flusso della procedura
- **Allegato 3:** comunicazione
  - **3a:** comunicazione standard
  - **3a1:** lettera in tedesco per comunicazione standard
  - **3b:** comunicazione per nuovi agricoltori
  - **3b1:** lettera in tedesco per comunicazione per nuovi agricoltori
- **Allegato 4:** tracciato record per trasmissione dati comunicazione